

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

PARTE I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università di Foggia promuove sotto ogni forma l'organizzazione di corsi di Dottorato di Ricerca, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:

a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;

b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;

c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;

d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi *Standard* e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:

a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di *standard* accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;

b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;

c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;

d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;

- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
3. A tal fine, l'Università istituisce corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso di sé (corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo); può aderire altresì a convenzioni o consorzi finalizzati all'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il presente Regolamento disciplina i corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Foggia, nonché la partecipazione dell'Università di Foggia a corsi di Dottorato di Ricerca istituiti in regime di convenzione o di consorzio, a norma dell'art. 2 del presente Regolamento. I corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Foggia possono adottare un proprio regolamento di funzionamento, recante norme di attuazione e integrative, nel rispetto del presente Regolamento nonché delle ulteriori disposizioni vigenti. Il Regolamento di funzionamento è approvato dal Senato Accademico, su proposta del Collegio dei docenti e sentito il parere del Dipartimento al quale il corso di Dottorato di Ricerca afferisce dal punto di vista amministrativo.
5. La disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca in regime di convenzione o consorzio, ivi comprese la tipologia dei titoli rilasciati e le modalità di ammissione, nonché le verifiche intermedie e finali, è rimessa agli accordi fra i soggetti convenzionati o consorziati anche relativamente ai corsi aventi sede amministrativa presso l'Università di Foggia.
6. I docenti di un'altra università possono aderire a un corso di Dottorato di Ricerca dell'Università di Foggia, previa approvazione del Collegio dei docenti del corso.
7. L'attività didattica prestata nell'ambito di corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso l'Università di Foggia o con il suo concorso può essere computata ai fini dell'assolvimento degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo. Resta ferma la libertà dei professori e ricercatori dell'Università di Foggia di aderire, a titolo personale, a corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso altre università, anche straniere, previo nulla-osta del Dipartimento di appartenenza.

Art. 2

Tipologie di corsi di Dottorato di Ricerca

1. I corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo, nelle forme ammesse dalla normativa vigente, possono afferire a una Scuola di Dottorato di Ateneo o interateneo.
2. Le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 3

Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di Dottorato di Ricerca

1. I corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Foggia sono attivati previo accreditamento secondo la normativa vigente. L'accreditamento può essere richiesto anche in relazione a singoli curricula, ove previsti.

2. Le proposte di accreditamento devono in ogni caso rispettare i requisiti stabiliti dai competenti organi di valutazione e accreditamento, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del Collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:

1a) il Collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

2a) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;

3a) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;

4a) fermo restando quanto previsto ai numeri 1a, 2a e 3a, possono far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;

b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:

1b) la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;

2b) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. n.226 del 14 dicembre 2021, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;

d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte

all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli *Standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Il Ministero, su proposta dell'ANVUR e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli *Standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.

Art. 4

Proposte di accreditamento e di partecipazione

1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. La domanda di accreditamento, presentata al Ministero e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accreditati.

3. Il Ministero trasmette all'ANVUR la domanda di accreditamento entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente può comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR.

Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accreditamento. Il decreto di accreditamento è trasmesso al soggetto richiedente l'accreditamento e al relativo organo di valutazione.

4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 5, l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 per ciascun componente del Collegio.

5. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui all'articolo 3. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi.

6. L'accertamento del venir meno di uno o più requisiti richiesti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Art. 5

Attribuzione delle borse di Dottorato di Ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione determina l'importo globale degli stanziamenti di Ateneo per l'erogazione delle borse di Dottorato di Ricerca e degli eventuali ulteriori contributi finanziari in favore dell'attività di ricerca dei dottorandi e a copertura delle spese di funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca, ivi compresi i corsi in regime di convenzione o di consorzio non aventi sede amministrativa presso l'Università di Foggia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenendo conto del parere del Senato Accademico.
2. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro, di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 210/98, o comunque derivanti dal bilancio universitario, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
3. Lo stanziamento a disposizione viene attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai singoli corsi di Dottorato di Ricerca, su proposta motivata del Senato Accademico e tenendo conto della valutazione operata dalle strutture competenti in relazione alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, al DM 226/2021. In caso di parità nella valutazione, le risorse saranno assegnate prioritariamente ai corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Foggia nell'arco del triennio o che comunque prevedano il rilascio del titolo congiunto.

Art. 6

Istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca

1. Il Rettore, su proposta dei Dipartimenti, successiva approvazione da parte della Commissione Scientifica e del Nucleo di Valutazione di Ateneo e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, a seguito dell'accreditamento Ministeriale, istituisce e attiva con proprio decreto i corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede presso l'Università di Foggia.
2. I corsi di Dottorato di Ricerca hanno una durata di almeno tre anni, a eccezione di quanto previsto all'art. 7 del D.M. n. 226/2021
3. L'Università può organizzare i corsi di Dottorato in Scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di Dottorato resta in capo alle Università.

Art. 7

Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altra università

1. Previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, il Rettore stipula le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi, di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento, finalizzati all'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca non aventi sede amministrativa presso l'Università di Foggia.

Art. 8

Dottorato di Ricerca in convenzione con istituzioni estere

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Università di Foggia può attivare corsi di Dottorato di Ricerca, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni, anche in co-tutela di tesi, che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. La co-tutela di tesi consente ai dottorandi, iscritti presso l'Università di Foggia o presso università straniere, di effettuare la preparazione della tesi di Dottorato di Ricerca svolgendo periodi di ricerca alternati nell'ambito dell'università di appartenenza e dell'università partner.
3. La co-tutela di tesi permette al dottorando, al termine del ciclo di studio, di discutere la tesi in una sede unica e, in seguito alla discussione e alla relazione favorevole della Commissione giudicatrice, di conseguire un doppio titolo di Dottore di Ricerca, riconosciuto nei due Paesi tra i quali è stata stipulata la convenzione.
4. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni:
 - l'iscrizione presso l'università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive (o come specificato dalla convenzione stessa);
 - l'università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce al suddetto i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - il dottorando svolge la propria attività di studio e di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - l'esame finale con discussione della tesi si svolge davanti alla Commissione giudicatrice, integrata con un componente dei docenti dell'Ateneo partecipante;
 - ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca per la stessa tesi, nel rispetto della normativa vigente nei relativi Paesi e conformemente ai regolamenti delle università partecipanti; il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'università partner.
5. Nel caso in cui la convenzione di co-tutela venga firmata tra l'università italiana e uno dei seguenti Paesi Europei:
 - Spagna
 - Francia
 - Svizzera
 - Germania

la normativa di riferimento è quella relativa agli accordi CRUI.

6. I corsi di Dottorato di Ricerca di cui l'Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in eccesso al numero massimo di posti disponibili, studenti di corso di Dottorato di Ricerca estero per la co-tutela di tesi.
7. Il dottorando che intenda attivare una co-tutela di tesi presenta, entro e non oltre il primo semestre del secondo anno, apposita domanda all'Area Alta Formazione e Studi Avanzati copia della stessa al Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca, che deve deliberare sull'accoglimento della richiesta.

Art. 9

Dottorato industriale e apprendistato

1. L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;

b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente a i possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;

c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:

a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;

b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 10

Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.

2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:

a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;

b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;

c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;

d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi del Decreto Ministeriale fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

4. Per la partecipazione ai Dottorati di interesse nazionale i Dipartimenti seguiranno l'iter procedurale stabilito dall'art. 6 comma 1.

Art. 11

Commissione scientifica di Ateneo. Difensore degli studenti

1. La Commissione scientifica esercita le competenze previste in materia di Dottorati di Ricerca dal vigente Regolamento generale di Ateneo.

2. Le funzioni di garanzia in favore degli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Foggia sono svolte dal Difensore degli studenti.

PARTE II PROCEDURE DI AMMISSIONE

Art. 12

Accesso al corso di Dottorato di Ricerca

1. L'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, indetta almeno una volta all'anno.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che siano in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale prevista dal bando di concorso o titolo straniero equipollente idoneo ovvero da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di Dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.

3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice del Dottorato di Ricerca, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 13

Bando per l'ammissione

1. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica

i criteri di accesso e di valutazione, le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché la modalità di svolgimento della procedura selettiva, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. I titoli e tutta la documentazione potranno essere presentati anche in lingua inglese o in altra lingua, ritenuta fondamentale nell'ambito specifico del Dottorato di Ricerca, così come indicato nel bando.

2. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che abbiano conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e procedono, in tal caso, alla costituzione di una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1

3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.

4. Possono essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di Dottorato Ricerca accreditati.

6. Nel caso di borse finanziate da azienda o ente terzo su una precisa tematica di ricerca, possono essere previste graduatorie distinte.

Art. 14

Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'esame d'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti all'interno di una rosa di sei professori e ricercatori, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di Dottorato di Ricerca e di cui, di norma, quattro in servizio presso l'Università di Foggia e due in servizio presso altre sedi universitarie; nel caso di Dottorati di Ricerca articolati in almeno tre curricula, la rosa di membri proposti dal Collegio dei docenti può essere costituita da nove professori e ricercatori universitari, di cui, di norma, sei in servizio presso l'Università di Foggia e tre in servizio presso altre sedi universitarie, in modo da garantire la presenza in commissione di esperti dei vari ambiti nei quali si articola il corso di Dottorato di Ricerca. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca in collaborazione con enti di ricerca, possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti all'interno degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

2. Vengono nominati i membri effettivi e i membri supplenti in pari numero.

3. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; in caso di parità, dal più anziano anagraficamente. In assenza di professori di prima fascia, la presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; in caso di parità, dal più anziano anagraficamente.

4. Le designazioni - in numero pari a sei o nove - dovranno essere effettuate entro la data fissata dal Rettore e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente. Nel caso in cui il Collegio dei docenti non dovesse provvedere nei termini indicati, la designazione sarà effettuata dal Rettore,

sentito il Coordinatore del Dottorato di Ricerca.

5. La Commissione, nominata con decreto del Rettore, dovrà concludere i lavori, di norma, entro il 30 settembre di ciascun anno.

6. I membri della Commissione giudicatrice, prima dell'inizio della procedura selettiva e presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni d'incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.

Art. 15

Calendario dei lavori della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice stabilisce il calendario dei propri lavori nel rispetto dei termini di cui all'art. 14, comma 5 del presente Regolamento e fissa la data, il luogo e l'orario delle prove, ove previste, dandone comunicazione almeno 30 giorni prima all'Ufficio competente, che provvederà alla pubblicazione delle date sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.

2. Il calendario delle prove può essere fissato nel bando di ammissione.

Art. 16

Prove selettive

1. La procedura selettiva deve assicurare un' idonea valutazione comparativa dei candidati e deve tener conto delle disposizioni previste dal bando di concorso. La Commissione giudicatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali, dandone atto nei relativi verbali.

2. La selezione può avvenire, secondo le previsioni del bando, sulla base della valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte, del *curriculum vitae*, di un progetto di ricerca, proposto dal candidato e attinente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dottorato di Ricerca, di un colloquio, che potrà essere tenuto, su richiesta dei singoli candidati, in lingua inglese, e della conoscenza dell'inglese. Per i candidati stranieri, il colloquio potrà essere svolto, su loro richiesta, anche per via telematica, mediante piattaforme compatibili. I candidati potranno, eventualmente, presentare una lettera di referenze redatta da soggetti di elevata qualificazione per documentabili attività svolte nell'ambito specifico del progetto di ricerca proposto.

3. Le eventuali prove scritte saranno svolte secondo la normativa generale sull'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e osservando le modalità di svolgimento dei relativi concorsi.

4. In relazione alle qualità accertate, la Commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per i titoli (ivi compresi, ove ne sia prevista la valutazione, il *curriculum vitae*, il progetto di ricerca e/o le lettere di referenza) e 60 per le prove (ivi compreso il colloquio). In caso di diversa valutazione da parte dei Commissari degli esiti delle prove, ognuno di essi attribuisce al candidato fino a 20 punti.

5. Al termine della procedura selettiva, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nelle prove.

Art. 17

Approvazione degli atti e ammissione al corso

1. La Commissione giudicatrice, espletate le prove concorsuali, deve consegnare i relativi verbali delle sedute nonché tutti gli atti dei lavori svolti al Rettore, che provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti concorsuali. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge n. 241/90. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.
2. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria degli idonei, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
3. In caso di rinunce degli aventi diritto, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
4. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato ammesso al corso, decade qualora non provveda alla consegna dei moduli d'immatricolazione entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo telematico di Ateneo.
5. Nell'ipotesi in cui uno degli ammessi incorra nella decadenza oppure rinunci entro e non oltre tre mesi dall'inizio del corso, troverà applicazione la disposizione di cui al precedente comma 3.

Art. 18

Assegnazione della borsa

1. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica più disagiata; ulteriori situazioni di parità di merito saranno regolate ai sensi dell'art. 2 comma 9 della Legge 16.6.1998, n. 191/1998.
2. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 12.000. Il suddetto requisito viene verificato annualmente.
3. Non si può usufruire contemporaneamente di più borse di studio, sia pure erogate da fonti diverse, fuorché di quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorno all'estero l'attività di formazione o di ricerca. In tale caso, non si ha diritto all'elevazione della borsa di studio per periodi di soggiorno all'estero.
4. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro corso di Dottorato di Ricerca o di un corso ritenuto equipollente (presso l'Ateneo di Foggia o presso altra sede) non può godere di un'altra borsa di Dottorato di Ricerca.

Art. 19

Ammissione in soprannumero

ABROGATO

PARTE III

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 20

Obbligo di frequenza

1. L'ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme

restando le disposizioni di cui all' art. 9 comma 2 lettera b. Il dottorando è tenuto a garantire la frequenza al corso di Dottorato di Ricerca sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di Dottorato.

2. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di Dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13.8.1984, n. 476/1984, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato di Ricerca, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al *budget* per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero, di cui all'articolo 22, comma 3.

5. Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di un assegno di ricerca possono terminare la formazione previa rinuncia alla borsa di studio per il Dottorato di Ricerca.

6. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, qualora il dottorando svolga attività lavorative, la valutazione della compatibilità con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca è demandata al Collegio dei docenti.

7. È prevista l'esclusione dal corso di Dottorato di Ricerca - con provvedimento rettorale adottato su decisione motivata del Collegio dei docenti - in caso di giudizio negativo sull'attività dell'iscritto al corso di Dottorato di Ricerca in una delle verifiche previste dall'organizzazione del corso. In caso di esclusione dal corso, la borsa di studio eventualmente attribuita cessa di essere erogata a partire dalla data deliberata dal Collegio.

Art. 21

Congedi per maternità e sospensione degli obblighi di frequenza

1. Per la tutela della genitorialità, di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.7.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2007, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

2. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento

equivalente.

3. I periodi di proroga e sospensione di cui al comma 2, e all'art. 28 comma 8 e 9 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge. Il Collegio dei docenti, in rapporto alla durata dei predetti periodi di sospensione, stabilisce la necessità o meno del recupero dei periodi medesimi. In caso di sospensione di durata superiore a 30 giorni senza giustificato motivo, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.

Art. 22 **Borse e contributi**

1. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.

2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto del Ministero.

L'incremento della borsa di studio, come disposto dal D.M. 226/2021, è stabilito nella misura del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un *budget*, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.

4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, sulla base di quanto previsto dalla relativa regolamentazione.

6. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato è disciplinato dal Regolamento Tasse e Contributi di Ateneo.

7. La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26 della legge 8.8.1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

8. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 68 del 29.3.2012.

Art. 23

Soggiorni all'estero

L'Università di Foggia favorisce la mobilità dei dottorandi per lo svolgimento di attività di ricerca, quale parte essenziale del processo di formazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con università, enti di ricerca e altre istituzioni, in Italia e all'estero.

I dottorandi dovranno svolgere almeno 100 giorni, anche non consecutivi, di studio e formazione all'estero, presso una qualificata struttura di ricerca, individuata d'intesa con il tutor e autorizzata dal Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca. La durata massima di studio e formazione all'estero non dovrà superare i 12 mesi, anche non consecutivi.

I dottorandi impossibilitati a ottemperare all'obbligo minimo dei 100 giorni di studio e formazione all'estero sono tenuti a presentare documentata richiesta di esonero al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca a cui afferiscono. Il Collegio dei docenti potrà autorizzare l'esonero dal periodo all'estero esclusivamente per le seguenti motivazioni: gravi e documentati problemi di salute; maternità; gravi e documentati motivi familiari; documentati ritardi nei permessi di soggiorno degli studenti stranieri.

Sono esentati dal suddetto obbligo i dottorandi con borsa finanziata da altro Ateneo o da enti di ricerca convenzionati con l'Università di Foggia e i dottorandi senza borsa afferenti a eventuali curricula in convenzione con altro Ateneo.

Il dottorando senza borsa dell'Università di Foggia potrà fruire di un sostegno finanziario, anche nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

Art. 24

Consenso alla pubblicazione della tesi di Dottorato di Ricerca

1. All'atto dell'immatricolazione al corso, il dottorando deve rilasciare liberatoria per il deposito della propria tesi di Dottorato di Ricerca, in formato elettronico, nell'archivio istituzionale di Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università provvedere al deposito della tesi medesima presso le Biblioteche di Roma e Firenze, in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 25

Rappresentanza dei dottorandi

1. I dottorandi eleggono un loro rappresentante nel Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca al quale sono iscritti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

2. È componente del Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca un rappresentante dei dottorandi, che resta in carica per tre anni, eletto secondo le seguenti modalità:

- a) il Coordinatore del ciclo di Dottorato di Ricerca indice l'elezione dei rappresentanti;
- b) l'elettorato attivo e passivo è composto dai dottorandi regolarmente iscritti al ciclo di Dottorato di Ricerca;
- c) la votazione è palese e potrà espletarsi anche in forma telematica;
- d) l'elettore potrà esprimere una sola preferenza.

La votazione sarà ritenuta valida se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto.

Per le elezioni in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore età anagrafica.

La proclamazione e la nomina degli eletti è formalizzata con Decreto del Rettore.

3. La rappresentanza dei dottorandi di ricerca negli Organi di Ateneo è disciplinata dallo Statuto dell'Università di Foggia.

Art. 26

Raccordo tra i corsi di Dottorato di Ricerca e le Scuole di Specializzazione mediche

1. I corsi di Dottorato di Ricerca interessati disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di Dottorato di Ricerca e di un corso di Specializzazione medica e la conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di Dottorato medesimo, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal Collegio di dottorato;

b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima.

Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

PARTE IV ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO

Art. 27

Ammissione alla discussione

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di Dottorato di Ricerca, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, deve essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

3. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

4. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando, entro la fine del terzo anno, deve presentare domanda per sostenere l'esame finale.

5. La tesi di Dottorato di Ricerca viene ammessa alla discussione, a conclusione dell'ultimo anno di corso del Dottorato stesso. Fino alla discussione della tesi, il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al

completamento della tesi.

6. La procedura per l'ammissione alla discussione è la seguente:

a) la tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato di Ricerca e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata con un giudizio analitico scritto da almeno due docenti (valutatori) entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. I valutatori, individuati dal Collegio dei docenti devono essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato di Ricerca di cui almeno uno è un docente universitario;

b) della tesi, i valutatori propongono l'ammissione alla discussione pubblica o un rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni;

c) il Collegio dei docenti, anche sulla base della valutazione di cui al punto precedente, decide sull'ammissione della tesi e sul periodo di rinvio eventualmente proposto dai valutatori;

d) in ogni caso, l'ammissione alla discussione pubblica avviene trascorso l'eventuale periodo di rinvio; in caso di rinvio, la tesi dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, parere reso alla luce delle correzioni o delle integrazioni eventualmente apportate.

7. Il Decreto di nomina dei valutatori verrà pubblicato sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca. Il candidato è tenuto a trasmettere tempestivamente ai valutatori copia della tesi, allegando una relazione sulle attività svolte nel corso del Dottorato di Ricerca e sulle eventuali pubblicazioni.

8. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

9. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere proposta dal Collegio dei Docenti per motivate esigenze scientifiche. Nella proposta dovranno essere indicati i Fondi extra F.F.O. sui quali graverà la proroga. Su dette proposte delibererà il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 28

Commissione giudicatrice

1. La discussione pubblica della tesi avviene innanzi a una Commissione giudicatrice.

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori universitari, italiani o stranieri, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi, nel rispetto ove possibile, dell'equilibrio di genere. La Commissione giudicatrice può essere integrata da non più di due esperti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, o di particolare e documentata competenza sull'argomento della tesi.

3. La maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice deve essere costituita da persone che non siano componenti del Collegio dei docenti e non prestino servizio presso una delle istituzioni che concorrono all'attivazione del corso. In nessun caso può far parte della Commissione giudicatrice il tutor che ha seguito il lavoro di tesi.

4. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti può eventualmente richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici. Il Decreto del Rettore verrà pubblicato sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.

5. Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei lavori, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice che non abbia concluso i suoi lavori senza giustificato motivo decade e il Rettore nomina una nuova

Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

6. La Commissione giudicatrice comunica agli Uffici competenti la data fissata per la discussione, affinché si proceda alla pubblicazione dell'avviso sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.

7. Ai componenti delle suddette Commissioni giudicatrici non viene erogato compenso; qualora spettante, viene erogato esclusivamente il rimborso delle spese di missione, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.

Art. 29

Discussione della tesi di Dottorato di Ricerca

1. Il candidato è tenuto a inviare tempestivamente la propria tesi ai Commissari, unitamente alla relazione del Collegio dei docenti.

2. Al termine della discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, la tesi viene approvata o respinta con motivato giudizio scritto collegiale. Nel caso in cui la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla.

3. La lode è attribuita con voto unanime della Commissione giudicatrice, in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 30

Conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore, che rilascia altresì il diploma originale. In caso di corsi articolati in curricoli, il titolo reca la relativa indicazione.

2. Il dottorando può richiedere al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca, entro la scadenza prefissata per la consegna della domanda d'esame finale, il rilascio della certificazione di *Doctor Europaeus* - aggiuntiva al titolo nazionale del Dottorato -, nel rispetto delle condizioni richieste dall'*European University Association*; sempre entro la suddetta scadenza, il dottorando dovrà presentare al Settore Alta Formazione l'apposito modulo firmato dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca.

3. La certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus* potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca, quando sussistano le seguenti quattro condizioni:

- a. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due *referee*, nominati dal Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca, appartenenti a istituzioni universitarie di due Paesi europei diversi da quello in cui la tesi viene discussa;
- b. presenza nella Commissione giudicatrice di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
- c. discussione della tesi, sostenuta, almeno in parte, in una lingua ufficiale dell'Unione Europea diversa da quella del Paese in cui la tesi viene presentata;
- d. ricerca, confluita nella tesi di Dottorato di Ricerca, eseguita in parte durante un periodo di studi svolto all'estero, in un Paese dell'Unione Europea, per almeno 3 mesi.

Art. 31

Cause di decadenza dei candidati all'esame finale

1. Il dottorando è dichiarato decaduto, con disposizione del Collegio dei docenti competente, quando, senza manifestare alcuna giustificazione, non presenti la tesi nei tempi sopra indicati.

Decade altresì quando non sostenga, senza manifestare alcuna giustificazione, l'esame finale nella data prevista per la discussione.

2. Nel caso in cui, nelle suddette ipotesi di decadenza, il dottorando manifesti gravi e documentati motivi, questi saranno valutati dal Collegio dei docenti, eventualmente in deroga a quanto previsto nel precedente comma.

Art. 32

Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 *-bis*, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 *-bis*, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1 *-bis*, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

PARTE V

REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 33

Organi del Dottorato di Ricerca

1. Organi del corso di Dottorato di Ricerca sono:

- a) il Coordinatore;
- b) il Collegio dei docenti.

2. L'indizione delle elezioni dei Coordinatori con sede amministrativa presso l'Università di Foggia è promossa dal Rettore. Il Coordinatore è eletto, di norma, a seguito delle delibere di Dipartimento o dei Dipartimenti interessati in merito alle proposte d'istituzione/rinnovo per i nuovi cicli e resta in carica per tre anni solari, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il suo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Le elezioni si svolgeranno ogni 3 anni.

3. L'elezione del Coordinatore di un corso di Dottorato di Ricerca di cui si intende proporre il rinnovo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) a seguito di presentazione di proposte di rinnovo di un corso di Dottorato di Ricerca, il Rettore indice l'elezione del nuovo Coordinatore;
- b) l'elettorato passivo è composto dai professori di prima fascia a tempo pieno facenti parte del

Collegio dei docenti del corso alla data di indizione dell'elezione e che abbiano formalizzato un'apposita dichiarazione di opzione per la partecipazione al Collegio per il ciclo successivo; in mancanza di candidati di prima fascia, possono candidarsi i professori di seconda fascia a tempo pieno facenti parte del Collegio dei docenti del corso alla data di indizione dell'elezione e che abbiano formalizzato un'apposita dichiarazione di opzione per la partecipazione al Collegio per il ciclo successivo. Il relativo diritto è da intendersi riservato a coloro per i quali sia assicurato un numero di anni di servizio almeno pari alla durata della carica da ricoprire (3 anni).

- c) l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e i ricercatori facenti parte del Collegio dei docenti del corso alla data di indizione dell'elezione;
- d) la votazione è palese e potrà espletarsi anche in forma telematica;
- e) l'elettore potrà esprimere una sola preferenza.

L'elezione del Coordinatore di un Corso di Dottorato di nuova istituzione avviene secondo le seguenti modalità:

- f) a seguito di presentazione di proposta di istituzione di un corso di Dottorato di Ricerca, il Rettore indice l'elezione del Coordinatore;
- g) l'elettorato passivo è composto dai professori di prima fascia a tempo pieno che abbiano formalmente espresso la volontà di adesione al corso entro la data di indizione dell'elezione e abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la positiva valutazione da parte dell'ANVUR; in mancanza di candidati di prima fascia, possono candidarsi i professori di seconda fascia a tempo pieno che abbiano formalmente espresso la volontà di adesione al corso entro la data di indizione dell'elezione. Il relativo diritto è da intendersi riservato a coloro per i quali sia assicurato un numero di anni di servizio almeno pari alla durata della carica da ricoprire (3 anni).
- h) l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e i ricercatori che abbiano formalmente espresso la volontà di adesione al corso entro la data di indizione dell'elezione e abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la positiva valutazione da parte dell'ANVUR;
- i) la votazione è palese e potrà espletarsi anche in forma telematica;
- l) l'elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Per entrambe le tipologie di elezione, la votazione sarà ritenuta valida se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto.

Per le elezioni in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità in ruolo; in subordine prevale la maggiore anzianità anagrafica.

La proclamazione e la nomina dell'eletto sono formalizzate con decreto del Rettore.

4. In nessun caso i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università di Foggia possono entrare a far parte di più Collegi relativi a corsi alla cui istituzione abbia concorso l'Ateneo, anche se in regime di convenzione o di consorzio, indipendentemente dalla sede amministrativa del corso.

5. Possono entrare a far parte del Collegio dei docenti, con le modalità stabilite dal Collegio medesimo e previa comunicazione al Dipartimento di afferenza, salvi i casi in cui sia necessario il preventivo nulla osta:

- a) professori di prima e seconda fascia;
- b) ricercatori universitari (entro i limiti previsti dalla normativa vigente);
- c) primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
- d) esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

7. Del Collegio dei docenti fa parte altresì un rappresentante degli iscritti al corso, eletto con le

modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 34

Competenze del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di Dottorato di Ricerca. Il Collegio dei docenti inoltre:

- a) impartisce le direttive generali del corso di Dottorato di Ricerca;
- b) indica al Rettore una rosa di nominativi di docenti per la costituzione della Commissione per l'esame di ammissione e la valutazione finale;
- c) indica al Rettore i nominativi dei valutatori;
- d) approva il Regolamento di funzionamento del corso;
- e) definisce l'assegnazione di ogni dottorando a un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
- f) annualmente, verifica il piano formativo e definisce l'attribuzione di eventuali incarichi per corsi di insegnamento, cicli di seminari, ecc.;
- g) al termine di ogni anno, valuta l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche (documentati da una relazione scritta e da eventuale presentazione orale) di ciascun allievo del corso, ammettendo lo stesso al prosieguo degli studi o proponendone al Rettore l'esclusione. L'allievo che non superi la prova annuale può essere ammesso al prosieguo con riserva, da sciogliersi entro il successivo trimestre;
- h) delibera il riconoscimento di studi eventualmente compiuti all'estero e, comunque, preventivamente autorizzati;
- i) sentito il tutor, procede all'assegnazione della tematica oggetto della tesi di Dottorato di Ricerca e redige la relazione finale per l'ammissione di ciascun dottorando alla prova finale ovvero per la sua esclusione;
- l) può autorizzare i dottorandi, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
- m) adotta le ulteriori deliberazioni attribuite alla sua competenza dal presente Regolamento;
- n) elegge il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca di cui si intende proporre il rinnovo per il ciclo successivo.

2. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 9 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale è possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto.

5. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

2. I rappresentanti degli iscritti al corso non possono prendere parte alla discussione e alle deliberazioni di cui ai precedenti punti b), c), e), h), i), l), n) e comunque alle deliberazioni concernenti singole persone.

Art. 35

Disciplina delle sedute del Collegio dei docenti

1. Il Coordinatore riunisce e presiede il Collegio dei docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta che ne ravvisi l'opportunità o lo richieda la maggioranza dei componenti il Collegio medesimo. In caso di impedimento, il Coordinatore può delegare ad altro componente del Collegio le funzioni di presidente.
2. Il presidente della seduta è assistito da un segretario, scelto dal presidente medesimo fra gli intervenuti.
3. Salvo diversa previsione del Regolamento di funzionamento del corso, la convocazione ha luogo di regola almeno cinque giorni prima della seduta e deve contenere l'indicazione delle materie da trattare; l'avviso di convocazione può essere trasmesso con qualsiasi mezzo che ne assicuri la tempestiva ricezione, ivi compresa la posta elettronica.
4. Le riunioni del Collegio dei docenti possono svolgersi anche per via telematica; nel caso in cui il mezzo prescelto non permetta l'interazione immediata fra i soggetti che si considerano intervenuti, a tutti i componenti dovrà essere trasmessa la proposta di deliberazione al fine di raccogliere le dichiarazioni di voto, nel termine assegnato dal Coordinatore.
5. In ogni caso, delle operazioni compiute viene redatto verbale, sottoscritto dal Coordinatore o da chi lo sostituisce nelle funzioni di presidente della seduta e dal segretario.
6. Per la validità della riunione è necessario l'intervento di più della metà degli aventi diritto. Le decisioni sono adottate dagli intervenuti a maggioranza; in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Art. 36

Competenze del Coordinatore

1. Il Coordinatore assicura il buon andamento del corso e dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei docenti
2. Il Coordinatore esercita le competenze a esso attribuite dal presente Regolamento, nonché le ulteriori competenze a cui il Collegio dei docenti lo deleghi o previste dal Regolamento di funzionamento del corso.
3. Il Coordinatore può designare un vicario per i casi di assenza o impedimento.

PARTE VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Entrata in vigore. Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 38

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta di uno o più Collegi dei docenti.
2. Il presente Regolamento può essere modificato a fini di adeguamento ai criteri generali fissati dal MUR e dall'ANVUR.

Art. 39

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ad D.M. n. 226/2021 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia di Dottorati di Ricerca.